

Comune di Almese (Torino)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 26/04/2023 VARIANTE PARZIALE N. 19 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17 COMM. 5, L.R. 56/77 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE PARZIALE N. 19 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17 COMM. 5, L.R. 56/77 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) **Di recepire** le indicazioni formulate dalla Città Metropolitana di Torino espresse con Determina Dirigenziale n. 473 del 03.02.2023 del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia E Viabilità Urbanistica e Copianificazione della Città Metropolitana di Torino ad oggetto: “*Comune di Almese – variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente – pronunciamento di incompatibilità ed osservazioni*” (prot. n. 1929 del 07.02.2023) nell’approvando “Progetto definitivo di variante parziale n. 19”

3) **Di approvare** il Progetto definitivo di variante parziale n. 19 al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 57 e s.m.i., costituito dai seguenti Elaborati Urbanistici adeguati al parere e alle osservazioni di Città Metropolitana (prot. n. 4762 del 28.03.2023) composti da:

- Relazione illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola 7 “Azzonamento” scala 1:5.000
- Tavola 7 A “Azzonamento” scala 1:2.000
- Tavola 7 B “Azzonamento” scala 1:2.000
- Tavola 7 C “Azzonamento” scala 1:2.000
- Tavola 8 “tavola dei vincoli” scala 1:5.000;

La Verifica di Compatibilità Acustica alla Variante Parziale n. 19 del PRGC vigente (prot. N. 5669 del 14.04.2023);

Il provvedimento dell’Organo Tecnico Competente di esclusione dalla VAS (prot. n. 2884 del 24.02.2023) con allegate osservazioni dell’ARPA Piemonte concernenti le tematiche di Mitigazione; Componente Acque; Rumore e Demolizioni.

4) **Di recepire** quanto indicato nel punto 2.4 della determina dirigenziale di Città Metropolitana n. 473/2023 e pertanto di dare atto che la variante in questione viene qualificata come “variante parziale” al vigente P.R.G.C. in quanto le modifiche in essa contenute soddisfano tutte le condizioni previste dal comma 5 dell’art.17 della L.R.56/1977 e s.m.i., in quanto:

- L’impianto strutturale del PRGC vigente non viene modificato;
- La funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale non è stata modificata né si creano statuizioni normative o tecniche di rilevanza sovracomunale;
- Non vengono ridotte le quantità di servizi in numero superiore di 0,5 mq/ab;
- Non vengono aumentate le quantità di servizi in numero superiore di 0,5 mq/ab;

- Non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC;
- La Variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- Le modifiche non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
- La variante non modifica gli ambiti identificati dall'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5) **Di dare atto** che, in particolare, la variante rispetta i parametri quantitativi di cui al comma 5 lettere c), d) e) ed f) dell'art.17 della L.R.56/1977 come di seguito esplicitati:

la capacità insediativa residenziale del PRG vigente è di 6307 abitanti:

Il massimo incremento delle aree a servizi è + 3.153,50 mq

Il massimo decremento delle aree a servizi è - 3.153,50 mq

Le varianti considerate per la verifica dei servizi sono:

variante	Delibera	Variazione standard art.21
Variante parziale 15	D.C.C. n 57 del 26/09/2012	+/- 0
Variante non variante 16	D.C.C. n 27 del 27/04/2015	+/- 0
Variante non variante 17	D.C.C. n 12 del 14/03/2016	+/- 0
Variante parziale 18	D.C.C n. 17 del 05.07.2017	+2.551 mq

La presente variante diminuisce la quantità di servizi nell'area di intervento A.6 "diminuzione area a servizi" per un totale di -132 mq.

Il massimo incremento della capacità insediativa residenziale è di + 252 abitanti.

Le varianti considerate per la verifica dei servizi sono:

variante	Delibera	Variazione capacità insediativa
Variante parziale 15	D.C.C. n 57 del 26/09/2012	+/- 0
Variante non variante 16	D.C.C. n 27 del 27/04/2015	+/- 0
Variante non variante 17	D.C.C. n 12 del 14/03/2016	+/- 0
Variante parziale 18	D.C.C n. 17 del 05.07.2017	+20 abitanti

Il massimo incremento della capacità insediativa residenziale successivamente alla variante parziale 18 è di + 232 abitanti (252 – 20 abitanti), la presente variante diminuisce la capacità insediativa residenziale di 1 abitante in quanto la modifica del PRG indicata nella tabella A

Tab. A n.	Variazione abitanti
1	+ 7
4	+ 9
5	- 7
8	- 4
9	- 6
TOTALE	- 1

6) Di rammentare:

- ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e s. m. e i, che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;
- in merito alla compatibilità della variante con il PTC e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere le modifiche proposte compatibili con la previsione del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione.

7) Di dare atto altresì che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977;

8) Di approvare e trasmettere all'Ufficio Tributi l'allegato "Elenco particelle cambio destinazione VAR 19" contenente i mappali catastali oggetto di modifica urbanistica per gli adempimenti di competenza in materia di tributi che entreranno in vigore a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977;

9) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte.

10) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico attestante la regolarità tecnica dell'atto.

omissis

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere con le successive fasi di pubblicazione sul BUR della Variante parziale n.19.